



01656-17

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

*DIVISIONE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 25597/2012

SECONDA SEZIONE CIVILE

Cron. 1656

Composta dagli Ill.mi Sig.g.ri Magistrati:

Rep. C1

Dott. VINCENZO MAZZACANE

- Presidente - Ud. 13/10/2016

Dott. FELICE MANNA

- Rel. Consigliere - PU

Dott. PASQUALE D'ASCOIA

- Consigliere -

Dott. VINCENZO CORRENTI

- Consigliere -

Dott. ANTONINO SCALISI

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 25597-2012 proposto da:

P [redacted] M [redacted], T [redacted] P [redacted]

[redacted], T [redacted] F [redacted]

[redacted], T [redacted] L [redacted],

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CICERONE 44,

presso lo studio dell'avvocato LUCA PARDINI,

rappresentati e difesi dall'avvocato ALESSANDRO

PASQUINI;

- **ricorrenti** -


contro

T [redacted] M [redacted], T [redacted] A [redacted]

[redacted], T [redacted] G [redacted] O G [redacted]
[redacted], tutti in proprio e nella qualità di
eredi di T [redacted] R [redacted], elettivamente domiciliati
in ROMA, VIA PANAMA 74, presso lo studio
dell'avvocato FRANCESCO CASERTANO, che li rappresenta
e difende unitamente all'avvocato ROSINA CASERTANO;
TANZILLO GIOVANNINA O GIOVANNA TNZGNN30B66C697,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI
RIENZO, 297, presso lo studio dell'avvocato MARIA
GRAZIA AFFATATO, rappresentato e difeso dall'avvocato
GIUSEPPE LAUDANTE;

- **controricorrenti** -

avverso la sentenza n. 3291/2011 della CORTE
D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 28/10/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/10/2016 dal Consigliere Dott. FELICE
MANNA;
udito l'Avvocato ALESSANDRO PASQUINI, difensore dei
ricorrenti, che ha chiesto l'accoglimento del
ricorso;
udito l'Avvocato GIUSEPPE LAUDANTE, difensore della
Sig.ra Tanzillo Giovanna che si riporta agli atti
depositati;
udito l'Avvocato ROSINA CASERTANO, difensore dei
signori Tanzillo, che si riporta agli atti
depositati;



udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
l'inammissibilità in subordine per il rigetto del
ricorso.





SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 3291/11 la Corte d'appello di Napoli, nel provvedere sulla domanda di scioglimento della divisione ereditaria di F[] T[], in parziale riforma della pronuncia di primo grado attribuita agli eredi dell'attore, M[] T[], i beni immobili oggetto di comunione (fabbricato e area inedificata siti in Cimitle), subordinatamente al pagamento in favore degli altri condividenti, A[], R[], M[], G[] e Gi[] T[], delle somme loro rispettivamente spettanti a titolo di conguaglio (provvedeva anche sulla domanda di rendiconto proposta da M[] T[], su cui non v'è più questione tra le parti).

Contro tale sentenza i suddetti eredi di M[] T[], ossia M[] P[] e P[], F[] e L[] T[], propongono ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.

Resistono con separati controricorsi M[], A[] e G[] T[], in proprio e nella qualità di eredi di R[] T[], deceduto dopo la sentenza d'appello, nonché G[] T[].

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - L'unico motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 720 e 728 c.c., in relazione al n. 3 dell'art. 360 c.p.c. Nel richiamarsi espressamente a Cass. n. 22833/06, i ricorrenti deducono che nella sentenza di divisione l'obbligo di pagamento del conguaglio è lo strumento adottato dal giudice allo scopo di perequare tra loro il valore delle quote ereditarie e quello delle porzioni assegnate. Con la conseguenza che l'adempimento di tale obbligo non può che essere perseguito dai condividenti



creditori con i normali mezzi di esecuzione forzata, ferma restando la statuizione principale concernente la divisione dei beni.

2. - Il motivo va accolto.

Non vi osta, per le ragioni che seguono, l'eccezione di giudicato interno sollevata al riguardo a pagg. 8-10 del controricorso di M^o A^o e

G^o T^o .

E' vero che gli odierni ricorrenti, cui già la sentenza di primo grado aveva attribuito i beni comuni con la medesima formula, oggi censurata, di subordinare al pagamento del conguaglio, nel giudizio d'appello introdotto da M^o A^o , G^o e G^o T^o non avevano proposto impugnazione incidentale su tale punto; e che, pertanto, la sentenza d'appello, nell'accogliere il gravame limitatamente alla rideterminazione delle quote ereditarie e alla stima dei beni, non ha innovato ma ha semplicemente riprodotto la medesima formula di attribuzione subordinatamente al pagamento del conguaglio.

Il punto, però, è che la riforma della sentenza di primo grado, rideterminando i conguagli, rimette in gioco anche la statuizione accessoria del relativo pagamento.

Infatti, secondo Cass. n. 22833/06 (citata pure nel ricorso), la sentenza che, nel disporre la divisione della comunione, pone a carico di uno dei condividenti l'obbligo di pagamento di un somma di denaro a titolo di conguaglio, persegue il mero effetto di perequazione del valore delle rispettive quote, nell'ambito dell'attuazione del diritto potestativo delle parti allo scioglimento della comunione. Ne consegue che l'adempimento di tale obbligo – al contrario di quanto avviene nella sentenza costitutiva ennesa ex



art. 2932 c.c. per l'adempimento in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto, ove il pagamento del prezzo ad opera della parte acquirente costituisce adempimento della controprestazione e se non avviene determina l'inefficacia della sentenza (pur da accettarsi in un separato giudizio) – non costituisce condizione di efficacia della sentenza di divisione e può essere soltanto perseguito dagli altri condividenti con i normali mezzi di soddisfazione del credito, restando comunque ferma la statuizione di divisione dei beni (così, Cass. n. 22833/06, che ha cassato la sentenza di merito, la quale aveva subordinato l'efficacia di una divisione al pagamento, entro tre mesi dal suo passaggio in giudicato, di un conguaglio imposto ad uno dei conviventi).

A ulteriore conforto di tale affermazione, cui va data continuità, deve rimarcarsi che gli artt. 789, 3° comma c.p.c. e 195, cpv. disp. att. c.p.c., in base ai quali il decreto che approva il progetto è titolo esecutivo, e l'art. 2817, n. 2 c.c., che attribuisce in favore dei condividenti a garanzia del pagamento dei conguagli l'ipoteca legale sugli immobili assegnati ai condividenti cui i beni stessi sono stati assegnati, dimostrano ulteriormente che il giudice della divisione non ha il potere di subordinare l'effetto traslativo dell'assegnazione al pagamento del conguaglio. Da cui – argomentando *a contrariis* – la parte assegnataria potrebbe astenersi *sine die*, ponendo così nel nulla tanto l'effettività della divisione quanto il provvedimento del giudice.

Da quanto sopra si ricava che tale pagamento è oggetto di un obbligo nell'interesse dell'altro condividente, e non di un onere che l'assegnatario debba assolvere per conseguire definitivamente l'assegnazione del bene comune in proprietà esclusiva; e che la relativa previsione, ai sensi delle



norme sopra citate, costituisce un effetto legale secondario della divisione mediante conguagli, effetto che, dipendendo unicamente dalla legge e non dal giudice o dalla volontà dell'una o dell'altra parte, non gode di autonomia logico-giuridica e si sottrae, pertanto, a quella forma indiretta di disposizione costituita dal giudicato interno.

3. - La sentenza impugnata va dunque cassata nei limiti di cui sopra, e decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384, 2° comma, seconda ipotesi, c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va escluso che l'assegnazione dei beni oggetto di divisione sia subordinata al previo pagamento del conguaglio.

4. - Trattandosi di fattispecie soggetta *ratione temporis* al testo primigenio dell'art. 92 c.p.c., le spese del presente giudizio di cassazione, ricorrendo evidenti giusti motivi, vanno integralmente tra le parti, fermo il regolamento di quelle di merito così come operato dalla Corte territoriale.

P. Q. M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata nei limiti di cui in motivazione e decidendo nel merito esclude che l'assegnazione dei beni oggetto di divisione sia subordinata al previo pagamento del conguaglio. Compensa interamente le spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13.10.2012.

Il Presidente

dr. Vincenzo Mazzacane

Il Consigliere Estensore

~~dr. Felice Manina~~

Vincenzo Mazzacane

Il P^{re}sidente del Tribunale
Giudiziario
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 23 GEN. 2017

Il P^{re}sidente del Tribunale
Giudiziario
Valeria NERI